



dr. F. J. Schönweger
dr. Gottfried Maas
dr. Markus Stocker
dr. Klaus Stocker
dr. H. W. Wickertsheim

Circolare informativa: settore consulenza aziendale - tributaria

Acquisti e cessioni intracomunitarie – nuove regole

Con la Finanziaria 2013 il Legislatore ha recepito nell'ordinamento nazionale quanto previsto in materia di fatturazione dalla Direttiva UE.

Con riferimento alle operazioni intracomunitarie è stato ridefinito il momento di effettuazione, sono stati rivisti i termini di fatturazione e di registrazione.

Fino al 31.12.2012 il momento di effettuazione era collegato alla consegna dei beni all'acquirente in Italia, ovvero in caso di trasporto con mezzi dell'acquirente, all'arrivo dei beni nel luogo di destinazione.

In base al nuovo comma 1 dell'art. 39 l'acquisto intraUE a decorrere dall'1.1.2013 si considera effettuato all'inizio del trasporto / spedizione dei beni dallo Stato UE di provenienza. Non assume rilevanza il soggetto che provvede al trasporto / spedizione.

Se gli effetti traslativi / costitutivi si producono successivamente alla consegna, l'acquisto si considera effettuato al momento in cui si producono tali effetti e, comunque, dopo il decorso di 1 anno dalla consegna (ad esempio, contratti in c/deposito. In caso di contratti estimatori e simili, il momento di effettuazione è individuato al momento di efficacia dell'operazione, ossia all'atto della rivendita a terzi o del prelievo da parte del ricevente, alla scadenza del termine pattuito dalle parti, se i beni non sono restituiti anteriormente, ed in ogni caso dopo il decorso di 1 anno dal ricevimento dei beni.

Le fatture relative alle cessioni intracomunitarie sono annotate distintamente nel registro delle fatture emesse entro il termine di emissione (cioè entro il 15 del mese successivo all'effettuazione), con riferimento al mese di effettuazione dell'operazione.

Inoltre, a decorrere dall'1.1.2013 al fine di individuare il momento di effettuazione di un acquisto intraUE non assume più rilevanza il pagamento, in tutto o in parte, del corrispettivo. Il pagamento di un acconto o dell'intero corrispettivo dovuto al fornitore UE, anteriormente all'inizio del trasporto / spedizione dallo Stato UE, non incide sull'effettuazione

dell'operazione e pertanto non obbliga il cedente all'emissione della fattura e quindi l'acquirente ai relativi adempimenti connessi.

La fattura estera va annotata nel registro delle fatture emesse (e ricevute) entro il giorno 15 del mese successivo a quello di ricevimento, con riferimento al mese precedente, in base alla relativa numerazione e con indicazione del corrispettivo espresso in valuta estera.

In caso di mancato ricevimento della fattura estera entro il secondo mese successivo a quello di effettuazione, l'autofattura va emessa entro il giorno 15 del terzo mese successivo a quello di effettuazione.

Il cambiamento più importante è pertanto costituito dal momento di effettuazione dell'operazione, che ora coincide con l'inizio del trasporto (e non più con la consegna).

Distinti Saluti,
Bosin & Maas & Stocker

Merano, febbraio 2013